

ALLEGATO DI LETTERA “B” ALLA DETERMINA N. ____ DEL ____

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ FORMATIVE
PROFESSIONALIZZANTI PRESSO SOGGETTI OSPITANTI IN TERRITORIO
ITALIANO NON INCLUSI NELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI
SPECIALIZZAZIONE IN RADIODIAGNOSTICA DELL’UNIVERSITA’ DEGLI
STUDI DI FIRENZE**

- **L’Università degli Studi di Firenze**, codice fiscale n. IT01279680480, nella persona del Presidente della Scuola di Scienze della Salute Umana, Prof.ssa Betti Giusti, nata a Empoli il 4 marzo 1966, delegata alla firma dal Rettore, legale rappresentante dell’Università, con delibere del Senato Accademico del 23 maggio 2018 e del Consiglio di Amministrazione del 25 maggio 2018, domiciliata per la sua carica in Firenze, Largo Brambilla 3 - di seguito “Università”;

e

- **L’Azienda USL Toscana Centro** con sede legale in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova n. 1, codice fiscale 06593810481 di seguito denominata “Soggetto ospitante”, rappresentata legalmente dal Direttore Generale Dr. Paolo Morello Marchese, che delega alla firma della presente convenzione il Direttore Area Amministrazione del Personale Dott. Michele Clemente, come da formale atto di delega di cui alla Delibera n. 661 del 09.06.2022 - di seguito “soggetto ospitante”

entrambe congiuntamente denominate “Parti” –

Visto Il Decreto Legislativo n. 368 del 17/08/1999 e s.m.i. – attuazione della

direttiva 93/16/CEE, in materia di circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE che modificano la direttiva 93/16/CE e in particolare gli articoli 34 e seguenti;

Visto il Decreto Interministeriale n. 68 del 4/02/2015 – Riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria; o il Decreto Interministeriale n. 402 del 13/6/2017 recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa ed assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria;

Visto il D.M. 68/2015, in particolare l'art. 3 che, dopo aver specificato che le scuole di specializzazione hanno sede presso le Università, stabilisce che la rete formativa sia definita su base regionale o interregionale, di norma tra regioni viciniori, in base a specifici accordi o protocolli di intesa promossi dalle università interessate.

Visto il Decreto Interministeriale n. 402/2017 che, con riferimento all'attività formativa professionalizzante ed ai tirocini da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della Scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate specifiche convenzioni e redatti progetti formativi individuali;

Premesso che in base allo stesso decreto le strutture ospitanti devono essere necessariamente pubbliche o private convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale;

Considerato che Le Strutture sopra richiamate del soggetto ospitante non costituiscono struttura della rete formativa di una Scuola di Specializzazione di altro Ateneo e possiedono ulteriore capacità ricettiva – in termini di posti letto,

prestazioni e procedure cliniche assistenziali – in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell’Ateneo convenzionato che frequentano tale struttura;

Tenuto conto che il Direttore della Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica Prof. Stefano Colagrande ha approvato, e il Consiglio della Scuola ratificherà nella prima seduta utile, lo svolgimento dell’attività formativa fuori rete ed ha accertato l’interesse del Dott. Vieri Rastrelli a svolgere un periodo di stage formativo presso l’Ente, predisponendo il relativo piano delle attività formative del tirocinante in formazione specialistica.

Tutto ciò premesso Si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 Premesse

Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.

Art. 2 Finalità

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere il **Dott. Vieri Rastrelli**, nato a Bagno a Ripoli (FI) il 22/03/1993, CF RSTVRI93C22A564L, residente in via delle Gore 8 Firenze (FI), tel. 3209606121, mail vieri.rastrelli@unifi.it, (di seguito denominato anche “tirocinante”), iscritto al IV anno della Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica dell’Università degli Studi di Firenze, per lo svolgimento di attività professionalizzanti al fine del raggiungimento degli obiettivi formativi come riportati nel piano formativo individuale allegato.

Art. 3 Durata

La presente convenzione entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata pari a quella della durata dell’attività professionalizzante dello specializzando, indicata **dal 01/05/2023 al 31/10/2023**. Eventuali proroghe

potranno essere concordate tra le parti mediante scambio di corrispondenza.

Art. 4 Luoghi e tempi

L'Ente mette a disposizione del tirocinante il personale e le attrezzature della SOS di Radiologia del Nuovo Ospedale di San Giovanni di Dio di Firenze con orario secondo accordi con i Responsabili delle strutture.

Art. 5 Natura giuridica del rapporto di tirocinio

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro ma è finalizzato all'apprendimento delle competenze e allo svolgimento di attività formative professionalizzanti previste dal regolamento della Scuola. Il tirocinante, tenuto a frequentare la U.O. e le strutture poste a disposizione per le attività professionalizzanti, svolgerà i previsti compiti assistenziali secondo i tempi e le modalità concordate dal Direttore della Scuola con il Responsabile della struttura convenzionata. Le attività formative svolte dal tirocinante in formazione specialistica sono in coerenza con gli obiettivi fissati dalla Scuola di cui al piano formativo individuale. In nessun caso il tirocinante in formazione potrà essere impegnato in totale autonomia nell'assunzione di competenze di natura specialistica.

Art. 6 Tutor aziendale di riferimento

L'attività del tirocinante in formazione specialistica si svolge sotto la guida del Dott. Tomasi Domenico indicato come tutor di riferimento della SOS Radiologia del P.O. San Giovanni di Dio (FI).

Art. 7 Monitoraggio e frequenza dell'attività formativa

L'attività di formazione è seguita e verificata dal **Prof. Stefano Colagrande**, tutor universitario designato dal Consiglio della Scuola in veste di

Responsabile didattico-organizzativo. Il Dirigente Responsabile della U.O. del soggetto ospitante Ente, presso la quale il tirocinante in formazione specialistica espleta le attività assistenziali previste dal programma formativo, avrà cura di illustrare, certificare e far controfirmare al medico, nell'apposito libretto personale di formazione, le attività e gli interventi dallo stesso effettuati. Il Dirigente Responsabile della U.O. del soggetto ospitante avrà cura di rendicontare le presenze/assenze del tirocinante in formazione specialistica e trasmettere il relativo tabulato all'Università. A fine tirocinio sarà predisposto un resoconto sintetico delle attività svolte dal tirocinante in formazione specialistica in particolare rispetto alle attività formative previste nel progetto formativo.

Art. 8 Obblighi del tirocinante in formazione specialistica

Durante lo svolgimento dello stage il tirocinante in formazione specialistica è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, tempi e luoghi in essa indicati. Ai sensi dell'art. 40 del D. L.gs. n. 368/1999, l'impegno richiesto per la formazione specialistica, svolta dal tirocinante in formazione specialistica, nell'ambito della struttura convenzionata, è pari a quello previsto per il personale del Servizio Sanitario Nazionale a tempo pieno; essi partecipano, sotto la guida del tutore, alla totalità delle attività mediche della U.O. per una graduale assunzione dei compiti assistenziali e di esecuzione di interventi, con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal tutore, d'intesa con la Direzione Sanitaria dell'Azienda nonché con il Responsabile della struttura convenzionata. Le attività formative, come previsto dalla normativa vigente, si svolgeranno secondo programmi di

formazione coerenti con gli ordinamenti e i regolamenti didattici ed in conformità alle indicazioni europee. Nell'ambito della struttura convenzionata il tirocinante in formazione specialistica è tenuto all'osservanza delle norme e delle disposizioni regolamentari ivi vigenti.

Art. 9 Tutela assicurativa

La copertura assicurativa per i rischi professionali connessi all'attività assistenziale svolta dal tirocinante in formazione specialistica, sia per quanto attiene la responsabilità civile verso terzi sia per gli infortuni, è a carico del soggetto ospitante con le stesse modalità ed alle medesime condizioni previste per il proprio personale ai sensi dell'art. 41 comma 3° del D. Lgs. n. 368/1999.

Art. 10 Prevenzione e Sicurezza

1. L'Università degli Studi di Firenze ha l'obbligo di:

- formare il medico in formazione specialistica, prima dell'inizio dell'attività formativa, sulla legislazione antinfortunistica, nonché sulla normativa vigente in materia di sicurezza e igiene del lavoro ai sensi del D.lgs. 81/08 s.m.i. e accordo Stato Regioni del 2011;

- di far espletare la sorveglianza sanitaria, a cura del medico competente prevista dal D.Lgs. 81/2008. Il medico specializzando per poter essere ammesso all'espletamento dell'attività formativa deve essere provvisto del "Giudizio di Idoneità" finalizzato alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

2. Sarà cura del soggetto ospitante fornire al medico specializzando le informazioni necessarie a conoscere i rischi professionali a cui è esposto anche in relazione alla attività e alle misure di prevenzione e sicurezza adottate

da parte dell'Ente, nonché a fornire gli eventuali dispositivi di protezione individuali con l'eventuale addestramento per i DPI salvavita.

3. Il medico specializzando è tenuto ad adottare, comportamenti che tutelino la salute e la sicurezza personale, dei Dipendenti dell'Azienda USL Toscana Centro e dell'ambiente, secondo le istruzioni ricevute dal Direttore dell'Unità Operativa o dal Tutor o altra figura preposta.

Art. 11 – Mensa, parcheggio e uniformi di servizio

Il soggetto ospitante assicura agli specializzandi che svolgono attività pratica nell'ambito della presente convenzione l'accesso alla mensa ed al parcheggio, il cui costo, se usufruito, rimane a totale carico dello specializzando, e mette altresì a loro disposizione le uniformi di servizio.

Art. 12 – Recesso

Le parti hanno la facoltà di recesso che dovrà essere formalizzato per iscritto con motivato preavviso da inoltrare via PEC o con altro mezzo idoneo.

Art. 13 – Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica e in particolare il regolamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria dell'Università degli Studi Firenze.

Art. 14 – Imposta di bollo e di registro

La presente scrittura privata è soggetta all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, DPR 642/1972, Allegato A – Tariffa parte I – articolo 2 nella misura vigente al momento della stipula, e verrà assolta in modalità virtuale ai sensi dell'art. 7 del D.M. 23 gennaio 2004. L'imposta di bollo è a carico

dell'Università degli Studi di Firenze e verranno assoltte in maniera virtuale come da autorizzazione della Agenzia delle Entrate n. 100079/1999. L'imposta di registro è dovuta in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa, Parte Seconda, DPR 131/1986, con oneri a carico della parte richiedente.

Art. 15 – Foro di competenza

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in merito all'esistenza, alla validità, all'efficacia, all'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, sarà esclusivamente competente il Foro di Firenze, previo esperimento di un tentativo di accordo bonario tra le parti.

Art. 16 – Privacy e Protezione dei dati personali

Le Parti garantiscono la riservatezza delle informazioni, la protezione e il trattamento dei dati personali e il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di privacy, dal Regolamento Europeo (UE) 2016/679, esclusivamente per l'attuazione e nell'ambito della presente convenzione, unicamente per le finalità previste dalla stessa e secondo principi di liceità, correttezza, trasparenza e riservatezza ed utilizzati dai soggetti interessati o trasmessi ad altri enti per sole finalità di legge, ovvero istituzionali o statistiche e nel rispetto della vigente normativa nazionale ed europea.

Art. 17 – Modalità di stipula

La presente convenzione, redatta in unico originale, viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art.15, comma 2-bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.lgs n. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra pubbliche

amministrazioni, relativamente all'invio di documenti in formato digitale attraverso l'utilizzazione della casella PEC, ai seguenti indirizzi:

- Azienda USL Toscana Centro: formazione.uslcentro@postacert.toscana.it

- Università degli studi di Firenze: saluteumana@pec.unifi.it

Letto, confermato e sottoscritto

Firenze, _____

Per L'Azienda USL Toscana Centro

Per delega del Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Centro

Il Direttore Area Amministrazione del Personale

(Dott. Michele Clemente)

f.to digitalmente

Per L'Università degli Studi di Firenze

il Presidente della Scuola di Scienze della Salute Umana

Prof. ssa Betti Giusti

f.to digitalmente